



COMUNE DI COLLI VERDI

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.89 DEL 08/11/2019

OGGETTO:

RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D. LGS. 165/2001 - APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2019-2021

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì OTTO del mese di NOVEMBRE alle ore TREDICI e minuti TRENTA nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. LODIGIANI SERGIO - Sindaco	Sì
2. MARINI DANILO RAFFAELLO - Vice Sindaco	Sì
3. TAGLIABUE GIAMPIETRO - Assessore	No
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott. FAZIA MERCADANTE UMBERTO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. LODIGIANI SERGIO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI COLLI VERDI

PROVINCIA DI PAVIA

Parere preventivo allegato alla Delibera della Giunta Comunale N. 89 del 08/11/2019

OGGETTO:

RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D. LGS. 165/2001 - APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2019-2021

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
Regolarità Tecnica	Favorevole	08/11/2019	Fazia Mercadante Umberto	F.to Umberto Fazia Mercadante
Regolarità Contabile	Favorevole	08/11/2019	Degli Antoni Stefano	F.to Stefano Degli Antoni

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 89 del D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" prevede che gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti l'ordinamento generale degli uffici e servizi che deve prevedere i ruoli, la dotazione organica, la loro consistenza complessiva e i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro;
- l'art. 91 del D. Lgs. 267/00 prevede che gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio e che sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale;
- l'art. 48 del D. Lgs. 267/00 prevede che è di competenza della Giunta Comunale l'adozione dei regolamenti degli uffici e dei servizi;

Dato atto che questo Ente si è costituito a decorrere dal 01/01/2019 come Comune di Colli Verdi a seguito della fusione di tre comuni limitrofi già associatisi nell'Unione dei Comuni Lombardi della Tidone Pavese;

Visto l'art.16 Legge 12 novembre 2011 n.183 (Legge di stabilità per l'anno 2011), che ha modificato l'art.33 D. Lgs n.165/2001, il quale impone alle Pubbliche Amministrazioni di provvedere annualmente alla ricognizione delle eventuali situazioni di soprannumero e di eccedenze di personale in servizio senza la quale le amministrazioni pubbliche non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;

Considerato che la condizione di soprannumero e/o eccedenze, non definendo la normativa stessa i criteri ai quali occorre attenersi, si può rilevare:

- dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica
- rispetto al rapporto medio tra personale dipendente e popolazione residente, come definito da apposito Decreto che il Ministro dell'Interno determina e pubblica triennialmente e che per il triennio 2017-2020, prevede tale rapporto per i Comuni con popolazione fino a 999 abitanti in 1/106 (D.M. 10/04/2017);
- rispetto ai limiti di spesa del personale (ovvero l'anno il triennio 2016-2018 – precedente alla fusione);

Preso atto, sentiti il Responsabile del Servizio Finanziario nonché i Responsabili dei Servizi dell'Ente, che tutti i vincoli sopra richiamati sono pienamente rispettati dall'Ente;

Dato atto che con propria deliberazione n. 18 del 08/03/2019 è stato approvato il PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE (2019-2021) senza il quale è fatto divieto alle P.A. di procedere all'assunzione di nuovo personale;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 6, commi 2, 3, e 6 del D. Lgs. n 165/2001, come da ultimo modificato con D. Lgs. 25 maggio 2017. n. 75:

c. 2: "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili a perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il **piano triennale dei fabbisogni di personale**, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6 ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'art. 35, comma 2. **Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate**

all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente".

c. 3: "In sede definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmatici e secondo le linee di indirizzo di cui all'art. 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente".

c. 4, che "le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale",

c. 4-bis che "la programmazione triennale del fabbisogno di personale e i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti, i quali individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture a cui sono preposti";

c. 6: "Le Amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale";

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 6 ter (linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale) del D. Lgs. n. 165/2001, come da ultimo modificato con D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 "Modifiche e integrazioni in materia disciplinare al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ai sensi della legge 7 agosto 2015, n. 124":

1. *Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'art. 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali;*
2. *Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;*
3. *Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;*

Dato atto che con il Decreto pubblicato il 9 maggio 2018, il Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha definito le **linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale** da parte delle Amministrazioni pubbliche necessarie per l'attuazione dell'art. 6 ter del D. Lgs. n. 165/2001 prima citato come introdotto dall'art. 4, del D. lgs. n. 75/2017 di riforma del pubblico impiego. In particolare, le linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e altre norme specifiche vigenti. La novità di maggior rilievo contenuta nel documento ministeriale è costituita dal **superamento del tradizionale concetto di dotazione organica**, inteso come contenitore che condiziona le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali ivi contemplate. Secondo l'impostazione definita dal D. Lgs. 75/2017, la **"nuova" dotazione organica si traduce di fatto nella definizione di una "dotazione di spesa potenziale massima" per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale**. Con riferimento alle Regioni e agli Enti locali le linee di indirizzo chiariscono espressamente che l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello definito dalla normativa vigente;

Visto l'art. 1, comma 450, lett. a), della Legge n. 190/14, come modificato dall'art. 21 del D.L. 50/2017, prevede che, "al fine di promuovere la razionalizzazione e il contenimento della spesa degli Enti Locali attraverso processi di aggregazione e di gestione associata: "a) ai Comuni istituiti a seguito di fusione, fermi restando il divieto di superamento della somma della media della spesa di personale sostenuta da ciascun Ente nel triennio precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non si applicano, nei primi 5 anni dalla fusione, specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato" così come recentemente ribadito dalla delibera n. 356 del 24 settembre 2019 della Corte dei Conti per la Lombardia;

Ritenuto, inoltre, che i Comuni istituiti a seguito di fusione non debbano più applicare quanto previsto dall'art. 1, comma 229, della L. n. 208/2015 in merito alle limitazioni relative alle facoltà assunzionali che prevedevano un limite alle assunzioni di personale a tempo indeterminato pari al 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente in ottemperanza a quanto previsto dal sopra riportato art. 1, comma 450, lett. a), della Legge n. 190/14, come modificato dall'art.21 del D.L. 50/2017;

Ritenuto che per questo ente la *dotazione di spesa potenziale massima*, che definisce la nuova dotazione organica *per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale*, è pari alla spesa di personale del triennio 2016-2018 (triennio precedente alla fusione), con l'esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, che corrisponde ad **€ 396.221.01**;

Richiamata la delibera della Giunta dell'Unione dei Comuni Lombardi del Tidone Pavese n. 30 del 28/12/2018 con la quale è stata trasferita la Pianta Organica del Personale dipendente all'istituendo Comune di Colli Verdi a far tempo dal 01/01/2019;

Richiamata la delibera di G.C. del Comune di Colli Verdi n. 1 del 04/01/2019 avente per oggetto: *"Determinazioni in merito alla dotazione organica ed all'organizzazione degli uffici e dei servizi del nuovo Comune di COLLI VERDI e Istituzione delle posizioni organizzative"* che conferma la dotazione organica e la struttura organizzativa (Organigramma), del nuovo Comune di Colli Verdi, come segue:

DOTAZIONE ORGANICA:

AREA 1 - TRIBUTI – AMMINISTRATIVO – DEMOGRAFICO ED ELETTORALE – INFORMATIVO – SPORT E TEMPO LIBERO

Posizione giuridica	Posti Coperti	Dipendenti	Posti Vacanti
D1	1 (D3)	Ferri Barbara	
C1	1 (C4)	Lolla Ilaria	
C1	1 (C2)	Marzi Roberto	
B3	1 (B5)	Vercesi Camilla	
Totale area		4	

AREA 2 - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO, ISTRUZIONE, CULTURA E SERVIZI ALLA PERSONA

Posizione giuridica	Posti Coperti	Dipendenti	Posti Vacanti
D1	1 (D5)	Degli Antoni Stefano	=
Totale area		1	

AREA 3 - PATRIMONIO, LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PROTEZIONE CIVILE

Posizione giuridica	Posti Coperti	Dipendenti	Posti Vacanti
D1 Fuori Pianta Organica	1 D1 ex art.110 PT 18h	Montecucco Paola Maria	Assunzione ex art.110 TUEL sino al mandato del Sindaco
B3	1 (B3)	Faravelli Cesare (OPERAIO/AUTISTA)	
B3	1 (B3 P.T. 50%)	Ferrari Alessio (COLLABORATORE TECNICO)	
B1	1 (B1)	Pazzi Davide (OPERAIO)	
Totale area	2,5		

AREA 4 - POLIZIA LOCALE - POLIZIA RURALE - POLIZIA COMMERCIALE - POLIZIA AMBIENTALE - POLIZIA EDILIZIA - GESTIONE VERBALI, NOTIFICHE, ACCERTAMENTI - SUPPORTO ALL'UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE E TRIBUTI

Posizione giuridica	Posti Coperti	Dipendenti	Posti Vacanti
C1	1 (C4)	Bandanera Giuseppe	
Totale area	1		

ORGANIGRAMMA

AREA	SERVIZI	PERSONALE ASSEGNATO
AREA 1 TRIBUTI – AMMINISTRATIVO – DEMOGRAFICO ED ELETTORALE – INFORMATIVO – SPORT E TEMPO LIBERO	1. Servizi demografici 2. Servizi generali, segreteria, rapporti con associazioni 3. Servizi informatici 4. Tributi 5. Sport e Tempo Libero	FERRI BARBARA LOLLA ILARIA MARZI ROBERTO VERCESI CAMILLA
AREA 2 SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO, ISTRUZIONE, CULTURA E SERVIZI ALLA PERSONA	1. Servizi finanziari e ragioneria 2. Servizio commercio 3. Servizio economato 4. Servizi istruzione, turismo e cultura 5. Servizi alla Persona	STEFANO DEGLI ANTONI
AREA 3 PATRIMONIO, LAVORI PUBBLICI, PROTEZIONE CIVILE URBANISTICA	1. Servizi manutentivi patrimonio, demanio, viabilità, ambiente 2. Servizi di programmazione lavori pubblici, progettazione nuove opere e affidamento lavori, CUC 3. Servizio protezione civile 4. Ufficio adempimenti decreto 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 5. Urbanistica ed edilizia privata	Responsabile: MONTECUCCO ex art.- 110 Operai, autisti operatori macchine complesse: FARAVELLI CESARE FERRARI ALESSIO PAZZI DAVIDE
AREA 4 POLIZIA LOCALE - POLIZIA RURALE - POLIZIA COMMERCIALE/ SUAP - POLIZIA AMBIENTALE - POLIZIA EDILIZIA - GESTIONE VERBALI, NOTIFICHE, ACCERTAMENTI, SUPPORTO ALL'UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE E TRIBUTI	1. Sportello attività produttive 2. Servizi tecnici inerenti i cimiteri (operazioni di tumulazione, estumulazione, ecc. gestione luci votive) 3. Edilizia 4. Agricoltura e forestazione 5. Servizio per il governo del territorio	GIUSEPPE BANDANERA

Dato atto che:

- l'operaio Cat B1 part-time 18 h dell'Ufficio Tecnico Comunale ha richiesto aspettativa senza retribuzione dal 15.04.2019 al 14.04.2020;
- il collaboratore tecnico Cat B3 part-time 18 h dell'Ufficio Tecnico Comunale ha rassegnato le dimissioni con decorrenza 28.05.2019 rendendo così vacante il posto;

Valutata la richiesta della responsabile dell'UTC di assunzione a tempo determinato sino al 14 aprile 2020, prorogabile, per la sostituzione temporanea dei dipendenti sopra citati, al fine di rivedere l'organizzazione dei servizi tecnici e di trasporto alunni del nuovo ente che si è istituito a seguito della fusione di tre comuni, con un collaboratore tecnico Cat B3 part-time 50% al fine del raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione economico-finanziaria ed allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui è preposto, ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis, del D. Lgs. n. 165/2001, tenuto conto del contingente di personale in servizio e degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

Visto l'art. 36. Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile – comma 2 che prevede:

2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e

seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. (omissis). Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato.

Dato atto che non vi sono proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici a tempo indeterminato per il profilo professionale di collaboratore tecnico Cat. B3 tempo parziale 50% con l'abilitazione alla conduzione di trattori agricoli e forestali su ruote e cingoli;

Visto il D. Lgs 15 giugno 2015, n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", che ha sostituito la disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato, con particolare riferimento ai seguenti articoli:

Art. 19- Apposizione del termine e durata massima

1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi.

Art. 21 - Proroghe e rinnovi

1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti.

Art. 29 - Esclusioni e discipline specifiche

4. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Visti i seguenti commi dell'art.50 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018:

- c.4. Le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre a quelle individuate dal D. Lgs. n. 81/2015, sono:
 - a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti;
 - b) particolari necessità di enti di nuova istituzione;
- c.5 che prevede che gli enti disciplinano, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei principi di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 165/01, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni del personale di cui all'art.6 del D. Lgs.165/2001;
- c.6 lett. a) che prevede l'assunzione di personale a tempo determinato per sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro;

Considerato che, per quanto riguarda l'acquisizione di personale mediante assunzioni a tempo determinato o altre forme di flessibilità, l'articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel testo modificato con la legge 114/2014:

A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, (omissis) fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.

Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

(omissis). Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

Ribadito che per effetto del sopra citato art. 1, comma 450, lett. a), della Legge n. 190/14, come modificato dall'art.21 del D. L. 50/2017, agli Enti di nuova istituzione, originati dalla fusione di più Comuni, nel quinquennio successivo a quest'ultima, non si applicano i vincoli stabiliti dalla normativa vigente in materia di assunzioni a tempo determinato, vale a dire l'art. 9, comma 28, del D. L. n. 78/10, convertito nella Legge n. 122/10;

Dato atto che non è possibile far fronte all'assenza dal posto di lavoro dell'operaio con le risorse umane dell'Ente e che senza l'opportuna sostituzione non sarà possibile garantire la qualità e la funzionalità dei servizi sopra riportati;

Dato atto che nulla osta a bandire una selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato di n° 1 posto di collaboratore tecnico/operaio specializzato, con l'abilitazione alla conduzione di trattori agricoli e forestali su ruote e cingoli, il cui ottenimento è sottoposto alla frequentazione dell'omonimo "corso teorico-pratico" Cat. B3 – part-time 50% ed a tempo determinato, presso l'Ufficio Tecnico Comunale Servizio territorio sino al 14 aprile 2020, eventualmente prorogabile o rinnovabile;

Ritenuto quindi prevedere come fabbisogno del personale a tempo determinato per l'anno 2019 e 2020 l'assunzione di n° 1 posto di collaboratore tecnico Cat. B3 part-time. 50% a tempo determinato in sostituzione dell'operaio in aspettativa e del collaboratore tecnico/autista cessato;

Dato atto che la spesa di personale prevista per gli anni 2019 - 2020 – 2021 comprensiva di detta assunzione che verrà effettuata indicativamente dal mese di novembre 2019 sino ad aprile 2020 prorogabile, con l'esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, è pari a

Spesa personale 2019	Spesa personale 2020	Spesa personale 2021
396.221,00*	€ 396.221,00*	€ 396.221,00*
*Al netto del rimborso spese per il segretario convenzionato, delle spese dei diritti di rogito ed al lordo dei rinnovi contrattuale	*Al netto del rimborso spese per il segretario convenzionato, delle spese dei diritti di rogito ed al lordo dei rinnovi contrattuale	*Al netto del rimborso spese per il segretario convenzionato, delle spese dei diritti di rogito ed al lordo dei rinnovi contrattuale

Verificato, pertanto, che detta spesa è inferiore alla *dotazione di spesa potenziale massima*, che definisce la nuova dotazione organica *per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale*, così come meglio sopra riportato;

Acquisita l'attestazione del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001 che dichiara che questo ente ha rispettato i vincoli delle spese di personale le spese di personale;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art.49 del Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;
2. DI DARE ATTO che *dotazione di spesa potenziale massima* che definisce la nuova dotazione organica *per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale* è pari ad **€ 396.221,00 per quanto riguarda il limite** della spesa di personale riferita al triennio 2016-2018, con l'esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali,
3. DI APPROVARE il piano del fabbisogno del personale 2019-2020-2021 come segue:

TEMPO INDETERMINATO:

COGNOME E NOME	CAT. ECON	RUOLO RICOPERTO	NOTE
FERRI BARBARA	CAT. D	RESP. TRIBUTI, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE, ELETTORALE, SEGRETERIA	
DEGLI ANTONI STEFANO	CAT. D	RESP. FINANZIARIO, PERSONALE, ISTRUZ., SERV. ALLA PERSONA	
BANDANERA GIUSEPPE	CAT. C	RESP. VIGILANZA, COMMERCIO, SUAP, PROTOCOLLO, ECC.	
LOLLA ILARIA	CAT. C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	
MARZI ROBERTO	CAT. C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	
VERCESI CAMILLA	CAT. B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	
FARAVELLI CESARE	CAT. B3	COLLABORATORE TECNICO MANUT./AUSTISTA SCUOLABUS	
PAZZI DAVIDE	CAT. B1 PT 50%	COLLABORATORE TECNICO MANUTENTIVO	IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA

TEMPO DETERMINATO:

COGNOME E NOME	CAT.	RUOLO RICOPERTO	NOTE
MONTECUCCO	CAT. D	RESP. SERVIZI TERRITORIO	ASSUNZIONE EX ART.110 C2 TUEL
VACANTE	CAT. B3 P.T. 50%	COLLABORATORE TECNICO OPERAIO SPECIALIZZATO con l'abilitazione alla conduzione di trattori agricoli e forestali su ruote e cingoli	CONCORSO PER ASSUNZIONE sino al 14 aprile 2020 prorogabile o rinnovabile

4. DI DARE ATTO che la spesa di personale prevista per gli anni 2019 e 2020 – 2021, con l'esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, è pari a:

Spesa personale 2019	Spesa personale 2020	Spesa personale 2021
€ 396.221,00* *Al netto del rimborso spese per il segretario convenzionato, delle spese dei diritti di rogito ed al lordo dei rinnovi contrattuale	€ 396.221,00* *Al netto del rimborso spese per il segretario convenzionato, delle spese dei diritti di rogito ed al lordo dei rinnovi contrattuale	€ 396.221,00* *Al netto del rimborso spese per il segretario convenzionato, delle spese dei diritti di rogito ed al lordo dei rinnovi contrattuale

e che, pertanto, detta spesa è inferiore alla *dotazione di spesa potenziale massima*, che definisce la nuova dotazione organica *per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale*, così come meglio sopra riportato;

5. DI DARE ATTO che è stata acquisita l'attestazione del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001 che dichiara che questo ente ha rispettato i vincoli delle spese di personale;
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rispettoso degli obblighi di contenimento della spesa del personale sia per quanto riguarda il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente sia rispetto quanto previsto dall'art.1 c. 450, lett. a) L. 190/2014 così come modificato dall'art.21 del DL. 50/2017

Successivamente, con separata votazione unanime e favorevole espressa nei modi di legge

D E L I B E R A

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : LODIGIANI SERGIO

Il Segretario Comunale
F.to : FAZIA MERCADANTE UMBERTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Colli Verdi, 09/11/2019

Il Segretario Comunale
F.to:FAZIA MERCADANTE UMBERTO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

09/11/2019

Il Segretario Comunale
FAZIA MERCADANTE UMBERTO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 19/11/2019

- ☐ In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)

Colli Verdi, 20/11/2019

Il Segretario Comunale
F.to:FAZIA MERCADANTE UMBERTO